



Convenzione

fra

Il **Congresso di Stato della Repubblica di San Marino**, rappresentato dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Stefano Canti, domiciliato per la carica che ricopre presso la Segreteria di Stato di cui è titolare, a quanto infra opportunamente autorizzato dall'On.le Congresso di Stato con delibera n.46 assunta nella seduta del 21 marzo 2023, legittimata dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in data 13 aprile 2023, Verbale n.28 Rep. N.583/C.C./Es.2023 del 3 aprile 2023 che, in copia conforme, si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A", da una parte,

il **Servizio di Protezione Civile**, rappresentato dal Dirigente Ing. Pietro Falcioni

e

l'**Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino** (in breve A.R.R.S.M. o Associazione) rappresentata dal suo Presidente Dott. Matteo Napolitano nato a San Marino il 26 maggio 1976.

CONSIDERATO CHE

- a) la delibera dell'On.le Consiglio dei XII del 15 aprile 1980 n.2426 con cui è stata attribuita all'A.R.R.S.M. la personalità giuridica;
- b) la Convenzione stipulata il 3 marzo 1990 tra il Servizio di Protezione Civile e l'Associazione dei Radioamatori della Repubblica di San Marino;
- c) la comprovata esperienza specifica della A.R.R.S.M. in materia di radiocomunicazioni ed il rilevante contributo che nel corso delle attività svolte dal 1990 ad oggi l'Associazione ha dimostrato di poter fornire a supporto delle operazioni di emergenza e soccorso del Servizio di Protezione Civile;
- d) la partecipazione della A.R.R.S.M. alla «Maglia nazionale italiana del Servizio Emergenza Radio» gestita dalla Protezione Civile Italiana attraverso i radioamatori;
- e) la necessità di aggiornare la Convenzione che disciplina la collaborazione fra il Servizio di

Protezione Civile e la A.R.R.S.M. alla luce di quanto disposto dalla Legge 27 gennaio 2006 n.21 in materia di organizzazione della Protezione Civile nonché dal Decreto Delegato n. 9/2021;


- f) l'iscrizione dell'Associazione nella Sezione B dell'Elenco delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Gruppi dei Castelli di cui all'art. 9 del Decreto Delegato n. 9/2021,

**TUTTO QUANTO CONSIDERATO
VISTO L'ARTICOLO 14 DEL DECRETO DELEGATO 28 GENNAIO 2021 N. 9
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Attività rese dall'Associazione dei Radioamatori come Volontariato di Protezione Civile)

1. L' A.R.R.S.M., in quanto Struttura Operativa della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.21/2006, si impegna a collaborare con il Servizio di Protezione Civile su tutto il territorio della Repubblica di San Marino, nel rispetto delle norme nazionali sopra richiamate e di quelle che regolano in sede nazionale e internazionale il servizio di radioamatore, secondo i termini e le modalità operative che seguono.
2. In situazioni di emergenza e soccorso, il servizio di radiocomunicazioni è espletato a livello nazionale e internazionale da A.R.R.S.M. mediante i singoli associati, utilizzando tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione dell'Associazione che vengono così messi temporaneamente a disposizione del Servizio di Protezione Civile.
3. Per gli interventi di protezione civile sia ordinari che straordinari, come definiti dall'articolo 8 della Legge n.21/2006, A.R.R.S.M. utilizzerà gli impianti di radiocomunicazioni a propria disposizione (siano essi di proprietà, o reperiti specificatamente per l'occasione) siano essi portatili o fissi, ad esclusivo favore delle attività di soccorso o emergenza intraprese dal Servizio di Protezione Civile, avvalendosi degli operatori che fanno parte dell'Associazione.
4. A richiesta del Servizio di Protezione Civile, i radioamatori della A.R.R.S.M. che abbiano previamente espresso la propria disponibilità potranno operare anche in stazioni radio di qualsiasi natura che non siano nella disponibilità dell'Associazione, previo consenso delle organizzazioni e articolazioni dello Stato titolari delle suddette stazioni radio.
5. Uno o più coordinatori nominati dalla A.R.R.S.M. svolgeranno le operazioni di collegamento fra gli operatori della A.R.R.S.M. e la Centrale Operativa di Protezione Civile.
6. L'A.R.R.S.M. presterà a favore del Servizio di Protezione Civile attività di consulenza,



assistenza e supporto per attività di emergenza e soccorso di protezione civile in tema di radiocomunicazioni, ivi comprese le attività di formazione dei volontari di protezione civile, nell'ambito delle competenze tecnico specialistiche maturate dai suoi associati.

7. L'A.R.R.S.M. proseguirà il proprio impegno nel mantenimento e potenziamento dei rapporti con i vari Centri Emergenza Radio (C.E.R.) stranieri al fine di migliorare l'efficienza ed integrare la rete, anche al fine di garantire i cittadini e le organizzazioni sammarinesi che dovessero trovarsi in aree interessate da emergenze e calamità.

8. L'A.R.R.S.M. si impegna, a cooperare con le realtà omologhe e con le associazioni di volontariato italiane, a fornire consulenza nell'espletamento delle mutue collaborazioni per emergenze, esercitazioni, formazioni volontari ed in generale per tutte le finalità di protezione civile.

9. Tutte le attività previste dal presente articolo sono svolte a titolo gratuito dai radioamatori associati ad A.R.R.S.M. che abbiano manifestato per iscritto all'Associazione la propria volontà di concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile ed abbiano completato il corso base per volontari di Protezione Civile.


Art. 2

(Manutenzione delle attrezzature dell'Associazione utilizzate per attività di volontariato di Protezione Civile)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'On.le Congresso di Stato con propria delibera n.12 del 6 aprile 2021 ha disposto l'assegnazione dell'immobile di "Ca' Montanaro", di proprietà dell'Ecc.ma Camera, a favore del Servizio di Protezione Civile, quale sede della A.R.R.S.M. e che quest'ultima ha installato diversi tralicci per ripetitori e antenne in aree di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

2. La manutenzione dei tralicci e degli impianti di radiocomunicazione a disposizione dell'A.R.R.S.M. e nonché di ogni altra attrezzatura utilizzata dall'Associazione necessaria per l'espletamento di attività di volontariato di protezione civile è a carico della A.R.R.S.M. che vi provvede a titolo gratuito per il tramite di uno o più associati in possesso delle necessarie competenze tecniche.

3. L'A.A.S.L.P. provvede a sostenere i costi necessari all'acquisto di materiali, apparati, e componenti e attrezzature per la manutenzione dei tralicci e degli impianti di radiocomunicazione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.



Art. 3

(Rimborsi e contributi)

1. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Delegato n. 9/2021 e del Regolamento n. 12/2022 il Servizio di Protezione Civile, sulla base dei criteri approvati dal Coordinamento di Protezione Civile, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, rimborserà le spese sostenute dall'Associazione per le attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione legate ad attività di volontariato di protezione civile, con specifico riferimento alla casistica indicata al comma 1 del medesimo articolo.
2. In caso di necessità l'Associazione potrà ricevere eventuali contributi a copertura di spese straordinarie per lo svolgimento di attività di volontariato di protezione civile non disciplinate dal Decreto Delegato n. 9/2021. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'Associazione dovrà presentare istanza motivata al Servizio di Protezione Civile, che si esprimerà sull'ammissibilità della spesa, e alla Segretaria di Stato per il Territorio e l'Ambiente. Il contributo è autorizzato dal Congresso di Stato. In base alla natura della spesa per il quale viene erogato il contributo, il contributo sarà imputato sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato o dell'Azienda.

Art. 4


(Condizioni economiche relative all'attività di ricerca)

1. A.R.R.S.M. proseguirà la propria attività di ricerca, sperimentazione tecnica e di sviluppo nel settore radioamatoriale e delle radiocomunicazioni in generale ed, inoltre, l'attività di prova di sintonia con le prefetture della Repubblica Italiana in ambito di protezione civile.
2. Per le attività di cui al comma 1 è riconosciuto all'A.R.R.S.M. un compenso onnicomprensivo di euro 2.000,00 (duemila/00) annui che le sarà corrisposto dopo la sottoscrizione dell'accordo, previa legittimazione degli organi competenti e fermo restando quanto previsto all'articolo 5.

Art. 5

(Validità ed efficacia)

1. La presente Convenzione supera tutte quelle precedentemente stipulate fra il Servizio di Protezione Civile e l'A.A.R.S.M. ed è redatta in 3 (tre) originali.
2. Gli effetti della presente Convenzione decorrono dalla sua sottoscrizione.
3. La Convenzione ha una validità di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile



previa deliberazione autorizzativa.

Art. 6
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento unilateralmente recedere, in presenza di giusta causa ovvero di un evento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto. Il recesso è subordinato ad un preavviso minimo di almeno 30 (trenta) giorni che il recedente dovrà comunicare alla controparte.

San Marino, li 23 maggio 2023

**Segreteria di Stato per il Territorio
e l'Ambiente**

Stefano Canti
Il Segretario di Stato



**Associazione Sammarinese
Radioamatori della Repubblica
di San Marino**

Matteo Napolitano
Presidente



Servizio di Protezione Civile

Pietro Falcioni
Capo del Servizio di Protezione Civile



Repubblica di San Marino
Ufficio del Registro e Conservatoria
D. 128/2011
07 GIU 2023
Vol. 2023 431
Imp. Registro € 109,00 +
Imp. Bollo € ESente





Allegato "A"

CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 21 MARZO 2023/1722 d.F.R.

Delibera n.46

Pratica n.1.3.6 - 1232/2023/XXX

Oggetto: Convenzione fra il Congresso di Stato, il Servizio di Protezione Civile e l'Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino A.R.R.S.M.

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile, i Rapporti con l'A.A.S.L.P.;

vista la convenzione stipulata in data 3 aprile 1990 tra il Servizio di Protezione Civile e l'Associazione dei Radioamatori della Repubblica di San Marino;

considerata la comprovata esperienza specifica della Associazione dei Radioamatori della Repubblica di San Marino (A.R.R.S.M.) in materia di telecomunicazioni ed il rilevante contributo che nel corso delle attività svolte dal 1990 ad oggi l'Associazione ha dimostrato di potere fornire a supporto delle operazioni di emergenza e soccorso del Servizio di Protezione Civile;

considerato che A.R.R.S.M. partecipa alla "Maglia Nazionale Italiana del Servizio Emergenza Radio" gestita dalla Protezione Civile Italiana attraverso i radioamatori;

vista la necessità di aggiornare la convenzione che disciplina la collaborazione fra il Servizio di Protezione Civile e la A.R.R.S.M. alla luce di quanto disposto dalla Legge 27 gennaio 2006 n.21 in materia di organizzazione della Protezione Civile nonché dal Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9 in materia di promozione e disciplina del volontariato di Protezione Civile;

ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9;

approva

integralmente il testo della convenzione, posto agli atti della presente seduta, tra il Congresso di Stato, il Servizio di Protezione Civile e l'Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino - A.R.R.S.M.

Delega

il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del Congresso di Stato.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 21 marzo 2023/1722 d.F.R.

Delibera n.46

Pratica n.1.3.6 - 1232/2023/XXX

Dà mandato

all'AASLP per l'acquisto di materiali, apparati, componenti e attrezzature per la manutenzione dei tralicci e degli impianti di radiocomunicazione a disposizione A.R.R.S.M.

Autorizza

la spesa di euro 2.000,00 (duemila/00), da imputare sul cap.1-5-1358 "Oneri vari connessi al volontariato di protezione civile", impegno n.2040 del corrente esercizio finanziario, quale compenso annuo omnicomprendivo riconosciuto ad A.R.R.S.M. per l'esercizio all'attività di ricerca, sperimentazione tecnica di sviluppo nel settore radioamatoriale e delle radiocomunicazioni in generale.

Precisa

che eventuali ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della convenzione saranno debitamente autorizzati ed imputati negli pertinenti capitoli del bilancio dello Stato e/o degli Enti, negli esercizi di competenza, secondo i rispettivi regolamenti contabili.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.

Il Segretario di Stato



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Sezione Congresso di Stato

S. Marino. 23 MAG 2023

VISTO, per copia conforme

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, dell'AASLP, del Servizio Protezione Civile, dell'Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino - A.R.R.S.M.